



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

ORDINANZA

Reg. Gen. n. 11 del 28/04/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID
– 19/ Coronavirus - Disposizioni aggiornate al 28.04.2020

IL SINDACO

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale e di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in tutto il territorio nazionale ;

CONSIDERATO CHE l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato D.P.C.M. 11.03.2020;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID – 19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale e locale;

CONSIDERATO CHE la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accordo con la Protezione Civile nazionale e il Ministero della Salute, ribadiscono l'importanza di mantenere le limitazioni imposte a tutta la popolazione per non vanificare i risultati raggiunti fino ad oggi e rischiare l'emergere di nuovi focolai;

TENUTO CONTO che nel Comune di MOIMACCO sono presenti numerosi spazi verdi, giardini e parchi comunali o aperti al pubblico, di cui alcuni recintati e delimitati da strutture e altri no, dove è più facile l'assembramento di persone e il rischio di contagio tra le stesse;

TENUTO CONTO CHE nel Comune di MOIMACCO sono presenti altre aree pubbliche o aperte al pubblico che possono comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente con rischio di contagio tra le stesse quali ad esempio cimiteri e casette dell'acqua;

RILEVATO CHE vi sono numerose segnalazioni pervenute dal Corpo di Polizia Locale dell'U.T.I. del Natissone relative a situazioni di aggregazione di persone in prossimità delle "casette dell'acqua" e lungo i percorsi che conducono all'area fluviale;

ATTESO CHE pervengono al Comune e all'Ufficio di Polizia Locale dell'U.T.I. del Natisone numerose segnalazioni di riunioni all'interno di spazi privati, come ad esempio aree all'aperto condominiali o comuni a più abitazioni, di persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare e vi è il rischio che tali fenomeni si incrementino e diventino ancora più favoriti ed estesi con il sopraggiungere di giornate calde e assolate e delle festività pasquali;

RITENUTO, pertanto, di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune adottando, in ragione della diffusività del COVID 19, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo regionale e nazionale, come disposto dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, al fine di impedire a livello locale le occasioni di assembramento e di ritrovo di persone non giustificate da motivi di lavoro, salute, necessità ed emergenza;

VALUTATO di dover adottare uno specifico provvedimento di limitazione degli spostamenti al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. *droplet*) anche al fine di consentire alla Polizia Locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Udine di data 05/03/2020 (Prot. 17890 / 2020);

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute di data 20.03.2020 che alla lettera a) vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.76 del 22.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e soprattutto visto la lett. b) dell'art. 1 che sopprime all'art. 1 comma 1, a) del D.P.C.M. 8.03.2020 le parole "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l'art. 3 comma 2 che dispone *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1"*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede la *"limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso"*;

RICHIAMATE le indicazioni emergenziali impartite dal Ministero della Salute con nota dell'08.04.2020 (0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES-P) riguardanti il settore funebre, cimiteriale o di cremazione;

CONSIDERATO che pervengono numerose richieste da parte dei cittadini di poter accedere ai cimiteri, dopo un lungo periodo di chiusura, al fine di poter onorare i propri defunti e provvedere alla sistemazione e cura di tombe e loculi e che in questo particolare periodo tale esigenza è particolarmente sentita dalle famiglie;

DATO ATTO che i cimiteri presenti sul territorio comunale sono dotati di ampie metrature che favoriscono comunque il rispetto delle distanze interpersonali di 1 metro e permettono il rispetto del divieto di assembramenti;

TENUTO CONTO che in data 21.04.2020 il Presidente dell'U.T.I. del Natisone, rag. Stefano Balloch, richiedeva un parere al Prefetto della Provincia di Udine in merito alla possibile riapertura dei cimiteri, ma ad oggi non vi è stato riscontro;

RICHIAMATE le indicazioni fornite dalla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia nelle FAQ pubblicate sul sito della Regione in data 27.04.2020 dove alla domanda: "I cimiteri sono aperti?" si indica: "Sì, salvo contraria decisione delle singole Autorità comunali";

RITENUTO, comunque, di riaprire l'accesso dei cimiteri al pubblico al fine di consentire ai cittadini di onorare i propri defunti nel rispetto della normativa nazionale e regionale per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e, pertanto, predisponendo misure di contingentamento nelle aree cimiteriali e immediatamente prossime al cimitero e di obbligo di utilizzo di mascherina (o comunque una protezione a copertura di naso e bocca), nonché di guanti monouso sono nel caso di utilizzo di materiale per uso comune, messo a disposizione all'interno dei cimiteri (innaffiatoi, vasi, fontane ecc.) al fine di evitare possibili forme di contagio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 "*Disposizione attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 10/PC del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*";

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 11/PC del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*";

VISTA la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all' Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

RICHIAMATA la nota della Prefettura/UTG di Udine Prot. n. 17890 del giorno 05.03.2020;

VISTO lo Statuto Comunale

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 10 di data 17.04.2020

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa

a far data dal 28 aprile 2020 e fino al 03 maggio 2020,

- a)** di confermare la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali o aperti al pubblico recintati e non recintati;
- b)** sono vietati, se non già espressamente autorizzati e normati dai provvedimenti statali e regionali, eventi e ogni altra forma di riunione in luogo privato (come ad esempio aree all'aperto condominiali o comuni a più abitazioni), anche di carattere ludico, ricreativo, sportivo, culturale o religioso, che riguardino persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare inteso come persone che condividono la stessa abitazione / domicilio / dimora / residenza;
- c)** di confermare l'interdizione e l'accesso ai percorsi che conducono alle aree fluviali presenti sul territorio, fatta eccezione per lo svolgimento dei servizi pubblici;
- d)** di confermare il divieto di accesso alle strutture di erogazione dell'acqua (cosiddette " cassette dell'acqua ");
- e)** di riaprire i cimiteri comunali contingentando gli accessi al pubblico, al fine di evitare possibili problematiche di assembramenti, definendo le seguenti prescrizioni:
- in ogni cimitero è consentito l'accesso da parte di un solo componente per nucleo familiare alla volta, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
 - l'accesso al cimitero è consentito solo con uso di mascherina, o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;
 - l'uso di guanti monouso per i visitatori è obbligatorio solo nel caso in cui si utilizzino attrezzature o materiali (annaffiatoi, vasi, fontane ecc.) messi a disposizione all'interno del cimitero per uso comune;
 - all'interno del cimitero e nell'area di accesso dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 - per la cura e la manutenzione delle tombe e dei loculi, è consigliato l'utilizzo di attrezzatura personale (annaffiatoi, vasi ecc.) o, nel caso di utilizzo di materiale predisposto all'interno del cimitero, si raccomanda il rigoroso rispetto delle precauzioni igienico – sanitarie;
 - si raccomanda a tutti i cittadini che il tempo di permanenza all'interno del cimitero sia limitato allo stretto indispensabile, evitando stazionamenti prolungati.

R I C H I A M A

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;
- in ogni zona del Comune di MOIMACCO il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze

lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;

DISPONE

- che la Polizia Locale dell'U.T.I. del Natisone e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di MOIMACCO;

A V V E R T E

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di MOIMACCO e l'Autorità competente è il Sindaco del Comune di MOIMACCO

A V V E R T E

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a :

- Signor PREFETTO della Provincia di Udine ;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;

- Al Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli ;
- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli ;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli ;
- Al Responsabile della Protezione Civile locale.

Il Sindaco

Enrico Basaldella

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BASALDELLA ENRICO

CODICE FISCALE: BSLNRC76A03C758P

DATA FIRMA: 28/04/2020 18:30:22

IMPRONTA: 8BD872AA156732B037D61EA1B8653449873D7AA2AF30A1F47E943773AD98398E
873D7AA2AF30A1F47E943773AD98398EAA9E926A159548C542AA421DF870F13B
AA9E926A159548C542AA421DF870F13BCDF19426EF181895C4FFF2BB0EEE3AB3
CDF19426EF181895C4FFF2BB0EEE3AB3E1DAC78F78BC6EAB3D3D666325864A9F